Cass. civ. VI - 1, Ord., 04-09-2012, n. 14834

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -

Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24357-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA ESATRI SPA in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Agente della Riscossione per le provincie di Milano, Pavia, Brescia, Lodi, Varese e Bergamo, soggetta a direzione e coordinamento di Equitalia SpA, socio unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell'avv. PIERALLI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. MARCHESI GIULIO, giusta procura speciale ad litem in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

- intimato -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 1744/2010 del TRIBUNALE di BERGAMO del 27.5.2010, depositata il 03/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VELARDI Maurizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: "1.- L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione - affidato a un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge (art. 2752, comma 1 in relazione all'art. 2778 c.c., n. 18) - contro il decreto del Tribunale di Bergamo depositato il 3.6.2010 con il quale è stata respinta l'opposizione allo stato passivo del fallimento " M.S.", proposta da Equitalia Esatri s.p.a. - con intervento in giudizio dell'Agenzia ricorrente - in relazione all'esclusione del privilegio del credito per Euro 8.755,79 vantato a titolo di IRAP. Non ha svolto difese la curatela intimata mentre la s.p.a Equitalia Esatri ha proposto ricorso incidentale adesivo. 2.- L'Agenzia ricorrente e la società ricorrente incidentale, in estrema sintesi, censurano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che, prima della modifica dell'art. 2752 c.c., comma 1, introdotta dal D.L. n. 157 del 2007, art. 39, il credito per IRAP non fosse assistito da privilegio generale mobiliare ai sensi della predetta disposizione.

Al contrario, secondo la ricorrente, la natura privilegiata dell'imposta era desumibile ancor prima della modifica da una interpretazione letterale e logicosistematica dell'art. 2752 c.c..

3.- I ricorsi appaiono manifestamente fondati alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte (v., per tutte, sent. n. 4861 del 1.3.2010) secondo la quale il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa.

D'altra parte, l'art. 2752 c.c., comma 1, come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 37, entrato in vigore il 6 luglio 2011, dispone che hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi.

Il predetto decreto legge, poi, contiene l'espressa previsione che la disposizione innanzi richiamata si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso.

Il ricorso, dunque, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il provvedimento impugnato dovrebbe essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte potrebbe decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., riconoscendo, per il credito ammesso per IRAP, il privilegio richiesto".

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all'accoglimento dei ricorsi, che vanno riuniti perchè proposti contro lo stesso decreto.

Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., riconoscendo, per il credito ammesso per IRAP, il privilegio richiesto.

L'accoglimento è pronunciato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1 in applicazione del seguente principio: il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa.

Il recente orientamento giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, riconosce il privilegio richiesto sul credito ammesso per IRAP. Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.